



Associazione Internazionale per la Cooperazione e l'Educazione nel Mondo APS
Via Carlo Oreste Zuretti, 31 – 00151 Roma
c. fiscale 97547350583



VERBALE assemblea 20/09/2024

In data 20 settembre 2024, alle ore 18:00, si è riunita in modalità presenziale, in Via Manno 22 (Sassari) e online l'assemblea straordinaria dell'AICEM APS - Associazione Internazionale per la Cooperazione e l'Educazione nel Mondo APS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello statuto sociale per adeguamenti richiesti dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
2. Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 21 dello Statuto sociale, assume la presidenza la Presidente dell'Associazione, la dott.ssa Sara Massini, che constatato che all'apertura dell'assemblea risultano presenti 14 soci su 14 aventi diritto di voto, **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di prima convocazione** ai sensi dell'art. 15 e propone come segretario verbalizzante la sig.ra Sabrina Sanna che accetta l'incarico. L'assemblea approva all'unanimità.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, la presidente prende la parola per illustrare i punti all'ordine del giorno.

- 1) Il primo punto riguarda la modifica dello statuto sociale per adeguamenti richiesti dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La presidente informa i presenti che a seguito dell'iscrizione al RUNTS e il caricamento di tutta la documentazione, l'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del Lazio ha effettuato dei controlli e inviato una comunicazione ufficiale con richiesta di modifica di alcune parti dello Statuto. La presidente legge la comunicazione, evidenziando la parte che l'Ufficio chiede di modificare, esplicitata qui di seguito:

- lo statuto escludendo il diritto di voto ai soci minorenni, lede lo status di socio degli stessi. Si richiama, a tale proposito, la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019, la quale ribadisce che tale diritto deve ritenersi attribuito ex lege ai soggetti investiti della potestà genitoriale.

Viene spiegato che questa si riferisce all'articolo 16, comma 3 dello statuto ad oggi vigente, che cita quanto segue:

"Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svolta dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato passivo."

Viene quindi comunicato che nel nuovo statuto questa parte è stata cancellata, permettendo così ai soci minorenni di esercitare il proprio diritto di voto tramite i soggetti investiti della potestà genitoriale, come da articolo 7, comma 5, dello statuto ad oggi vigente.

Si procede, dunque, alla lettura del nuovo Statuto, articolo per articolo, evidenziando le parti differenti da quello ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.



L'Assemblea, *all'unanimità*, delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

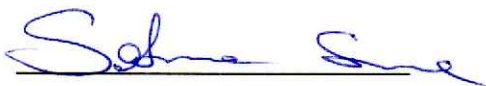
La Presidente viene quindi incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro (ex art. 82, c.5 del Codice del Terzo Settore).

Null'altro essendovi da deliberare, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle 19:00.

Letto, confermato e sottoscritto da

La segretaria verbalizzante

La Presidente dell'Assemblea



Sassari, 20/09/2024

AICEM A.P.S.
Ass. Internazionale per la Cooperazione e l'Educazione nel Mondo APS
Via C. Oreste Zuretti, 31 - 00151 Roma
C.F. 97547350583
WWW.aicem.it - info@aicem.it

REGISTRATO A SASSARI
il 07.10.2024 al n. 1666 Mod. 3
Esente Euro ATO ESENTE

IL DIRETTORE

firma su delega del Direttore Provinciale
Giuseppe Emanuele Soru



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE
FISCALITÀ DIRETTORIALE
FISCALITÀ DIRETTORIALE
FISCALITÀ DIRETTORIALE



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“Associazione Internazionale per la Cooperazione e l'Educazione nel Mondo”

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1

Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata “Associazione Internazionale per la Cooperazione e l'Educazione nel Mondo”, in breve “AICEM”, di seguito indicata anche come “Associazione”.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2

Utilizzo nella denominazione dell'acronimo “APS”

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo “APS” dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi “Associazione Internazionale per la Cooperazione e l'Educazione nel Mondo APS”, in breve “AICEM APS”.
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo “APS” potrà comunque essere inserito nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art. 3

Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
3. Essa opera nei seguenti settori:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- g) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- i) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- j) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- k) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità: contribuire ad uno sviluppo armonico ed integrato delle comunità con le quali coopera; con particolare riguardo ai bambini e ai giovani ed, in generale, ai Paesi in Via di Sviluppo (PVS), svolgendo tutte le attività connesse al proprio scopo sociale, nonché tutte le altre attività accessorie e marginali ad esso collegate

5. Credendo fermamente che "Salute" significhi il raggiungimento uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale in cui l'individuo o il gruppo possa essere in grado di definire e concretizzare le aspirazioni e di soddisfare i suoi propri bisogni, l'Associazione si impegna a non supportare o realizzare in qualsiasi modo qualsivoglia iniziativa che faciliti, inciti o promuova qualsiasi forma di dipendenza.

Art. 4

Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) profusione dei principi inviolabili dei Diritti dell'Uomo;
- b) promozione di valori e principi etici volti ad una nuova forma di multiculturalismo ed integrazione sociale;
- c) creazione e sviluppo di opportunità di accrescimento professionale, culturale e sociale;
- d) diffusione dei principi di democraticità e partecipazione sociale e politica per l'affermazione di nuove culture, con particolare attenzione alle dinamiche internazionali inerenti ai Paesi in Via di Sviluppo (PVS);
- e) ideazione e realizzazioni di progetti, eventi ed iniziative aventi quale finalità la diffusione delle conoscenze e di nuove culture, emergenti e non, oltre alla promozione e sviluppo di un rinnovato senso critico e di analisi tra i giovani;
- f) sviluppo e promozione di nuove interconnessioni tra il mondo universitario e le istituzioni nel settore della cooperazione sociale nazionale e internazionale;
- g) istruzione e formazione in tutti quei settori in cui l'Associazione sia direttamente o indirettamente interessata;
- h) tutela dei diritti civili e politici, attraverso anche azioni di sensibilizzazione ed educazione;
- i) avvio di nuovi processi culturali volti alla promozione di una nuova forma di governance partecipata che si ponga obiettivi di sviluppo sociale, economico e culturale, a livello nazionale, europeo ed internazionale;
- j) promozione della formazione di una cultura della solidarietà internazionale e della cooperazione, in particolare garantendo con strumenti adeguati la circolazione e l'uso della informazione;
- k) informazione ed educazione allo sviluppo ed alla cooperazione;
- l) scambi culturali, in Italia ed all'estero, con cittadini dell'UE e cittadini di popolazioni in Paesi in Via di Sviluppo, con particolare riferimento ai giovani;
- m) pubblicazione di riviste e testi concernenti le attività del Terzo Settore e della cooperazione allo sviluppo;
- n) valorizzazione delle politiche giovanili, cioè delle politiche sociali che riguardano i giovani, nell'ambito del proprio percorso formativo e professionale, compresa la promozione, sviluppo e gestione di comunità giovanili o centri di aggregazione sociale;
- o) sviluppo della partecipazione dei giovani alla vita sociale, civile e politica del Paese, avvicinandoli alle Istituzioni attraverso attività mirate;
- p) rispetto dell'uguaglianza nella diversità esprimendo un continuo e corale impegno nella lotta contro ogni forma di esclusione sociale e di discriminazione, in particolare quella "razziale", di genere e d'identità di genere, economica, di età, culturale, politica, religiosa, linguistica, di orientamento sessuale e quella relativa alla diversità psico-fisica;
- q) promozione e sostegno di politiche volte ad intervenire sulle condizioni di disagio sociale, in particolare quello giovanile;
- r) impegno nel riconoscimento del ruolo fondamentale della formazione, dell'educazione formale e non formale e del lavoro nei processi di sviluppo sociale e nelle politiche di lotta contro l'emigrazione;
- s) promozione di azioni di ricerca e indagine sulla condizione giovanile, coordinandosi con gli Enti, le Università, gli Osservatori e le Fondazioni che operano studi nel settore;
- t) sostegno e sviluppo di un sistema economico-finanziario basato su principi di solidarietà, eticità, democraticità e trasparenza, contribuendo in particolare al rafforzamento e alla diffusione delle forme di finanza etica e di tutela dei giovani utenti e consumatori, del concetto di responsabilità sociale dell'impresa;
- u) impegno finalizzato a che la dimensione europea sia una dimensione di inclusione, di rispetto e di valorizzazione delle molteplicità culturali in un contesto di unità e di fratellanza tra i popoli;



- v) organizzazione di conferenze, incontri, dibattiti ed eventi in genere, che favoriscano consapevolezza e sensibilità sui temi della pace, della solidarietà, dei diritti umani e civili;
- w) coordinamento e scambio di esperienze tra le diverse organizzazioni italiane e straniere di cooperazione e di solidarietà internazionale;
- x) promozione di informazioni fra gli associati per favorire iniziative sulla base di valori comuni e di specifiche esperienze anche attraverso campagne nazionali e internazionali;
- y) orientamento, selezione e formazione di persone, senza preclusione di sesso, età, razza, cittadinanza, fede e ideologia politica, che intendano volontariamente impegnarsi nei programmi dell'Associazione;
- z) protezione dei diritti e tutela del benessere del fanciullo per qualsivoglia altro diritto o pretesa personale esso ponga in essere, nonché qualsiasi attività di sostegno o sensibilizzazione affinché tali diritti vengano rispettati;
- aa) orientamento, formazione, facilitazione e promozione di azioni e strumenti per il supporto degli operatori dell'infanzia o del settore della gioventù nonché della cosiddetta comunità educante al fine di sostenere il sano sviluppo e la salute in età evolutiva, e la costruzione di relazioni stabili e sicure alla base di una società basata sull'accoglienza, la democrazia e il rispetto dei Diritti Umani;
- bb) supporto e sostegno ai giovani durante tutto il delicato arco dell'età evolutiva, con particolare attenzione alla fase adolescenziale, per accompagnarli e guidarli verso una equilibrata, autonoma e prospera maturità;
- cc) promozione di stili di vita sani, attività fisica, sport e lotta contro tutte le forme di dipendenza che minino il benessere psicofisico dell'individuo;
- dd) impegno e promozione a tutti i livelli dei valori della legalità, cittadinanza e partecipazione attiva quali pilastri della civile convivenza;
- ee) tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio d'interesse artistico, culturale e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1009, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del/della Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
- ff) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- gg) promozione di nuove forme d'espressione culturale ed artistica;
- hh) promozione dei valori dell'inclusione sociale e del dialogo interculturale e inter-religioso lavorando soprattutto sulle dinamiche d'inclusione dei migranti, richiedenti asilo e profughi;
- ii) realizzazione di progetti a carattere sociale, socio-assistenziale, socio-sanitario, di sviluppo territoriale e sostenibile, a livello locale, nazionale e internazionale, in particolare nei PVS; promozione e realizzazione di programmi di sviluppo ed interventi di aiuto umanitario con i Paesi in Via di Sviluppo od altri Paesi in stato di necessità, nel contesto del volontariato e della cooperazione internazionali;
- jj) selezione, formazione ed impiego di volontari in servizio civile;
- kk) formazione in loco di cittadini dei Paesi in Via di Sviluppo;
- ll) assistenza sociale e sanitaria di base, con particolare riferimento alla tutela dell'infanzia;
- mm) realizzazione, in Italia o in altri Paesi sviluppati, di interventi di breve periodo in situazioni di particolare emergenza;
- nn) somministrazioni di cure d'emergenza mediante la predisposizione di strutture differenziate di intervento, stabili, temporanee o mobili;
- oo) formazione professionale di tipo gestionale, socio-assistenziale e socio-sanitario, in particolare l'addestramento di personale locale medico, para-sanitario e socio-assistenziale per esigenze medico-chirurgiche in situazioni d'emergenza nei Paesi in Via di Sviluppo;
- pp) organizzazione di iniziative atte a conseguire risorse per la realizzazione delle suddette attività;
- qq) raccolta fondi e iniziative di beneficenza per il perseguimento degli obiettivi statuari, attraverso campagne istituzionali o specifiche che possano prevedere anche manifestazioni, spettacoli, vendite, ecc.;

rr) promozione dello sport e delle pratiche sportive;

ss) organizzazione e svolgimento di convegni, campagne di comunicazione o visibilità, supervisione o monitoraggio progettuale, analisi sociali che siano in linea con la promozione dei valori che l'Associazione porta avanti;

2. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 5

Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6

Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 7

Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8

Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 9

Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.



Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 10

Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11

Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 12

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - c) il/la Presidente;
 - d) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
 - e) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13

L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal/dalla Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il/la Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il/la Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima

che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il/la Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal/dalla Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal/dalla Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal/dalla Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 14

Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- 
- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) eleggere e revocare il/la Presidente dell'Associazione;
 - f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
 - g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
 - h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto degli associati.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Sara Marsi

Art. 15

Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno il 60% (sessanta per cento) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza qualificata degli aventi diritto al voto.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 16

L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il/la Presidente, che può variare da 3 (quattro) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da: un/una Presidente, 2 (due) Vicepresidenti e dai Consiglieri.

3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il/la Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Sara Maggini

Art. 18

Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal/dalla Presidente almeno quattro volte l'anno, comunque, ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, via e-mail o altri mezzi digitali da far pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal/dalla Presidente o, in sua assenza, dal/dalla Vicepresidente più giovane, in caso di impedimento di quest'ultimo/a subentra l'altro/a Vicepresidente, in subordine, il Consigliere più anziano di età.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del/della Presidente o di chi ne fa le veci) vale due volte. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal/dalla Presidente (o chi ne fa le veci) e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 19

Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) decidere le eventuali quote associative annuale, determinandone l'ammontare;
 - g) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal/dalla Presidente;
 - j) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

- l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal/dalla Presidente.

Art. 20

Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il/la Presidente o, in subordine, il/la Vicepresidente più giovane, in caso di impedimento di quest'ultimo/a subentra l'altro/a Vicepresidente, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 21

Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il/la Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il/la Presidente è eletto/a direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
3. Il/la Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del/della nuovo/a Presidente.
4. Il/la Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il/la Presidente più viene sostituito dal/dalla Vicepresidente più giovane. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, subentra l'altro/a Vicepresidente.

Art. 22

Cause di decadenza e sostituzione del/della Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto;
- e) Decesso.

2. Qualora il/la Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo subentra in qualità di Presidente pro tempore il/la Vicepresidente più giovane, in caso di impedimento di quest'ultimo/a subentra l'altro/a Vicepresidente, in subordine, il Consigliere più anziano di età. Il/la subentrante dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del/della nuovo/a Presidente.

Art. 23

I Vicepresidenti: poteri e durata in carica

- 1. I due Vicepresidenti sono eletti direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
- 2. La durata in carica è di 3 (tre) anni e sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.
- 3. Ai Vicepresidenti competono le funzioni ed i poteri che il/la Presidente ed il Consiglio Direttivo gli conferiranno.
- 4. In caso di impedimento del/della Presidente, i Vicepresidenti lo sostituiscono, temporaneamente, a tutti gli effetti.
- 5. Supportano l'attività del Consiglio Direttivo occupandosi, in particolare, della gestione logistico-organizzativa.
- 6. Coordinano e sovrintendono all'attività della sede legale e della segreteria e alla gestione del personale, rispondendo del suo operato al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.
- 7. Svolgono tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Art. 24

L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 1 membro, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Tale membro deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.

Sara Maesini

2397, comma 2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. L'organo di controllo redige il verbale, che va poi trascritto nell'apposito libro delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

4. L'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare la sua funzione in modo obiettivo ed imparziale e non potrà ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 25

Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art. 31, c. 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 26

L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un/una Presidente.

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo

Sara Massari

obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 27

Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art. 28

Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 29

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 30

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;



- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 31

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 32

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 33

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.